



CONVENZIONE

Allegato “E”

TRA

1) **IL COMUNE DI MINTURNO**, rappresentato dal Geom. Carmine Violo, nato a Roma il 12/04/1957, in qualità di Responsabile del Servizio n. 5 Gestione del Patrimonio, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale in Minturno, via Principe di Piemonte, codice fiscale: 81003430592;

e

2)a mezzo del suo legale rappresentante Sig. Presidente protempore, nato a, il, domiciliato per la carica presso la sede della Società di Via, partita I.V.A:

PREMESSO

- **CHE** l’Amministrazione comunale, è proprietaria del Campo Sportivo “CARACCILO CARAFA” e che tali impianto è da molti anni utilizzato da Associazioni e Società Sportive per impegni agonistici ed attività di formazione sportiva di base.

- **CHE** il suddetto Campo sportivo è dato in uso ed in gestione, ai sensi dell’art.5, della legge Regionale del 20 giugno 2002, n. 15., in attesa della realizzazione degli interventi sull’impianto sportivo in oggetto, l’impianto sarà utilizzato da Associazioni sportive dilettantistiche con le limitazioni di legge conseguenti.

- **CHE** è volontà dell’Amministrazione procedere all’affidamento in concessione della gestione dei suddetti impianti al fine di promuovere, coordinare e valorizzare il tempo libero, favorire la socializzazione dei frequentatori ed il superamento di stati di emarginazione e di devianza e favorire l’integrazione di soggetti in disagio sociale e portatori di handicap;

- **CHE** il comune non è nelle condizioni obiettive per gestire direttamente ed assicurare il corretto funzionamento degli impianti, per cui si ravvisa l’opportunità e la convenienza di concedere in uso per anni 1 (uno) senza clausole di rinnovo tacito. In quanto la struttura dovrà essere oggetto di manutenzione straordinaria, e successivamente si procederà ad indire una gara pubblica per la gestione dell’impianto, con una durata pluriennale come indicato nella delibera di C.C. n. 3 del 02.03.2019.

CIO’ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, tra le parti sottoscritte si conviene quanto segue:

Art.1°. – Il Comune di Minturno, a mezzo del suo legale rappresentante, con la presente concede in USO temporaneo ed in GESTIONE alla Associazione Sportiva il **Complesso Sportivo “CARACCILO CARAFA”**.

Art.2°. – Gli impianti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Le strutture comprendono il CAMPO SPORTIVO “**CARACCILO CARAFA**”, gli ambienti ad uso spogliatoio ed i servizi e gli spazi di pertinenza.

Art.3°.- La concessione decorre dalla stipula della presente per anni 1 (uno).

Alla scadenza del termine di vigenza della presente Convenzione, il concessionario è tenuto alla riconsegna degli impianti liberi da persone e cose, in condizioni di perfetta funzionalità.

Art.4°. – La consegna delle strutture e degli impianti alla Società Sportiva..... verrà effettuata con apposito verbale, con l’indicazione dello stato di conservazione e di consistenza degli stessi.

Art.5°.- Per tutta la durata della concessione sono a totale carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria delle strutture in concessione, le spese di gestione degli stessi e gli oneri di cui al successivo articolo 7.

Art.6°. – Il concessionario si obbliga a mantenere tutti gli impianti in essere, in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare al concedente, al termine della gestione, in condizioni di perfetta funzionalità.

Art.7°.- Sono a carico del concessionario tutte le spese di gestione delle strutture sportive ed in particolare quelle necessarie per il pagamento del personale addetto alla guardiania, pulizia, funzionamento e custodia degli impianti, sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta nei rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori nonché le spese per i consumi di energia elettrica, combustibili ed acqua, i cui contatori rimangono volturati per l’intero periodo di gestione alla Società concessionaria.

Art.8°. – Il concessionario si obbliga, per il personale eventualmente alle sue dipendenza, ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di collocamento al lavoro, assicurazioni ed oneri sociali e previdenziali dando atto che detto collocamento non stabilisce alcun rapporto di dipendenza con il Comune.

Art.9°. – L’ impianto dovrà essere messo a disposizione del Comune, gratuitamente (escluse le pulizie successive alle singole manifestazioni per le quali il Comune provvederà al rimborso delle spese vive) per manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, comunque in periodi concordati in modo da non ostacolare l’attività agonistica della Società concessionaria. Il Concessionario non potrà chiedere eventuali riduzioni di canone o altro, per eventuali lavori di manutenzione straordinaria, eseguiti da parte del Concedente nel periodo di gestione dell’impianto.

Art.10°. – Il concessionario, in considerazione delle finalità promozionali che persegue, pena la rescissione della presente convenzione, si impegna a versare un canone complessivo pari ad **Euro** per il CAMPO SPORTIVO “ CARACCILO CARAFA ” in Via S. Sebastiano, Minturno Capoluogo, da pagarsi in due rate semestrali anticipate per l’importo di €, di cui la prima risulta pagata giusta ricevuta di versamento n. _____ del _____; resta inteso che per la pubblicità all’interno degli impianti vige il Decreto Legislativo n.507 del 1993 a favore del Comune, saranno escluse le sponsorizzazioni che resteranno ad esclusivo appannaggio dell’Associazione sportiva concessionaria. Non è consentito l’utilizzo della struttura per scopi diversi da quelli istituzionali.

Art.11°.- Qualora nel corso della concessione dovessero essere accertate violazioni agli obblighi del presente atto da parte del concessionario, il Comune di Minturno assegnerà un congruo termine per l’adempimento, trascorso il quale, senza che il concessionario vi abbia ottemperato, il Comune, a suo insindacabile giudizio, è espressamente autorizzato a rescindere la presente Convenzione.

Art.12°. – Il concessionario assume totalmente a proprio carico, esonerando espressamente il Comune, ogni responsabilità per danni a cose o a terzi, che potessero in qualche modo derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

Art.13°. – La Società Sportiva” allo scopo di sollevare il Comune di Minturno da ogni responsabilità derivante dalla gestione dei complessi sportivi oggetto della presente convenzione, nonché da

eventuali danni alle persone ed alle strutture di proprietà pubblica, deve produrre polizza assicurativa con massimale unico di Euro 1.000.000,00 (vedi polizza stipulata in data _____ con l’Agenzia _____ recante il numero di polizza _____ Codice Rischio _____)

Art.14°. – Il rapporto tra il comune e la Società Sportiva “.....” si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio.

Art.15°.- L’Associazione Sportiva che gestisce l’impianto, ne garantisce, in armonia con le proprie esigenze istituzionali, l’utilizzazione anche alle altre Società ed Associazioni iscritte all’Albo Comunale delle associazioni, nell’intesa che queste concorrano, in maniera equa e proporzionale, alle spese complessive di esercizio, con quote mensili, il cui importo va concordato tra le parti e autorizzato dall’Amministrazione Comunale.

Tutte le spese sostenute alla data della presente Convenzione per la messa in ripristino delle strutture sportive, non possono essere riconsiderate e poste a carico delle altre società utenti.

Art.16°.- Ogni intervento a carattere straordinario sarà a carico dell’Amministrazione Comunale. Qualsiasi opera, lavoro o manufatto, ivi compresi miglioramenti ed addizioni da apportare alle strutture o a singole parti di esse, che la Società gestore intende realizzare per proprio conto, devono essere preventivamente autorizzate dal competente ufficio Tecnico, saranno portate a scomputo dei canoni dietro presentazione di regolare documentazione contabile con visto di congruità dell’Ente e quietanzate dal soggetto esecutore, fermo restando che tali nuove opere restano di proprietà comunale come pertinenze dell’impianto.

Art.17°.- Al controllo dell’ Impianto vi è preposto il Servizio n. 5 del Comune, per quanto attiene alla gestione e controllo. Il suddetto impianto potrà essere soggetto a controlli in qualsiasi momento da parte dei funzionari dell’Amministrazione Comunale – Settore sport – che perciò avranno il libero accesso all’interno della Struttura.

Art.18°.- La Società Sportiva è tenuta a trasmettere all’Ente concedente una relazione sull’andamento della gestione, allegando una relazione tecnica sulle attività promozionali e sullo stato della Struttura, nonché dell’ultimo conto economico della Società stessa.

Art.19°.- L’Amministrazione Comunale si riserva di diritto, a suo insindacabile giudizio, di revocare nel pubblico interesse la presente Convenzione, in qualunque momento, senza che da parte della Società Sportiva..... possano vantarsi pretese di alcun tipo e genere a titolo di indennizzo.

Art.20°.- Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Società Sportiva
Minturno, li _____

Associazione
Il Legale Rappresentante
(_____)

(Geom. Carmine Violo)

COMUNE DI MINTURNO
Servizio GESTIONE DEL PATRIMONI
Il Responsabile del Servizio